

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO DEL SIG. CALVO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE DIRETTORE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE DI ANNI 1;
- AMMENDA DI € 20.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

#### **2. RICORSO DELLA SOCIETÀ' JUVENTUS FC SPA AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. AGNELLI ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. MERULLA STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE RESPONSABILE DEL TICKET OFFICE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2 E 9 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 E AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL SIG. D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- AMMENDA DI € 300.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n.11/TFN del 25.9.2017)

#### **3. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI:**

- AGNELLI ANDREA ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
  - D'ANGELO ALESSANDRO NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIPENDENTE ADETTO ALLA SICUREZZA (SECURITY MANAGER) DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 12, COMMI 1, 2, 3 E 9 C.G.S.;
- E DELLA SOCIETÀ:

**- JUVENTUS FC SPA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMI 1 E 2 E 12, COMMI 1, 2 E 3 C.G.S.;**  
**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 10152/101 PF 16-17 GP/BLP DEL 18.3.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 25.9.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1,2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Calvo Francesco, dalla società Juventus FC SpA anche per i sigg.ri Agnelli Andrea, Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro, nonché dal Procuratore Federale, così decide:

- Respinge il ricorso del sig. Calvo Francesco e, per l'effetto, conferma le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado.
- In accoglimento del ricorso proposto dalla società Juventus FC SpA di Torino in relazione alle posizioni dei sigg.ri Merulla Stefano e D'Angelo Alessandro e in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, annulla le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado.
- In parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione del Presidente Agnelli Andrea e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione allo stesso inflitta nell'ammenda di € 100.000,00 e nell'inibizione fino alla data odierna.
- In parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla società Juventus FC SpA di Torino con riferimento alla posizione della stessa predetta società e in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 600.000,00 e dispone, altresì, la disputa della prima gara interna di Campionato di Serie A dell'anno 2018 con il Settore denominato "Tribuna [Curva] Sud", dello stadio Allianz Stadium di Torino, privo di spettatori.

IL PRESIDENTE  
Sergio Santoro

---

**Publicato in Roma il 18 dicembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio